

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paoletti, con domicilio
eletto presso Federico Bernardi in Torino, corso A. Tassoni, 16;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del decreto del 24.06.2009 del Ministero dell'Interno, protocollo n.
K10C/246010, notificato in data 03.07.2009, contenente il diniego
dell'istanza di concessione della Cittadinanza Italiana al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott.
Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto che il sig. *****, di cittadinanza marocchina, ha impugnato il
decreto n. K10C/246010, del 24 giugno 2009, con il quale il Ministro
dell'Interno ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere la concessione
della cittadinanza italiana per matrimonio;

che l'impugnato diniego è motivato con riferimento alla sussistenza di
una condanna ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, della legge
n. 91 del 1992 (sentenza del GIP del Tribunale di Cuneo del 21 giugno
2005, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale);

che, nel ricorso, il sig. ***** sviluppa un unico, complesso motivo di
gravame, sollevando in sostanza due diverse censure;

che, con una prima censura, il ricorrente evidenzia che la sentenza di
condanna ritenuta ostativa è stata emessa con il rito del c.d.
patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e che, come tale, essa non
può fare stato nei giudizi amministrativi né potrebbe essere
autonomamente considerata "perché non accerta la colpevolezza del
soggetto";

che, con una seconda censura, si contesta anche il difetto di
istruttoria, posto che l'amministrazione non avrebbe tenuto nel debito

conto la circostanza che il sig. ***** e la vittima dei reati, dopo la suddetta sentenza di condanna, "non solo hanno proseguito la convivenza, insieme ai loro figli, ma addirittura, in data 02.09.2006, hanno contratto matrimonio";

che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti (tra i quali una relazione sui fatti di causa predisposta dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno) e chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che il ricorso non è fondato;

che, infatti, in base all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza penale di condanna, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata ad una pronuncia di condanna e presuppone, pur sempre, l'implicito riconoscimento della responsabilità dei fatti ascritti all'imputato (cfr. TAR Piemonte, sez. I, n. 546 del 2008);

che, di conseguenza, essa può senz'altro essere compresa nella valutazione condotta dall'amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 91 del 1992 (cfr. TAR Piemonte, sez. I, n. 67 del 2002);

che non è fondata nemmeno la seconda censura, discendendo l'effetto del diniego della cittadinanza direttamente dal commesso reato, senza che potessero aver rilievo circostanze sopravvenute;

che, pertanto, il ricorso è da respingere, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm.;

che le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Respinge
il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 13/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

